

Allegato "A" al Repertorio n. 11.668 - Rogito n. 8.192

===== STATUTO DELLA SOCIETA' =====  
"COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS SUPPORTED HOUSING -  
Società Cooperativa a responsabilità limitata" =====

===== TITOLO I =====  
===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

===== Articolo 1.- Denominazione =====

È costituita, in conformità alla vigente legislazione in materia di società cooperative, la Società cooperativa di tipo A, a responsabilità limitata, denominata "COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS SUPPORTED HOUSING - Società Cooperativa a responsabilità limitata", in forma abbreviata "SOLARIS SH S.c. a.r.l.".

===== Articolo 2.- Norme applicabili =====

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, dalla Legge 381/1991 e dalle altre leggi speciali sulle cooperative, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

===== Articolo 3.- Sede =====

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma (RM), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire le sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

===== Articolo 4.- Durata =====

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga o scioglimento anticipato.

===== TITOLO II =====  
===== OGGETTO =====

===== Articolo 5.- Scopo mutualistico =====

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta ai bisogni dei pazienti psichiatrici.

===== Articolo 6.- Oggetto sociale =====

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può promuovere, avviare, organizzare, effettuare, gestire stabilmente e temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- . Attività e servizi di riabilitazione;
- . Attività e servizi di assistenza domiciliare;
- . Progetti di reinserimento abitativo, sociale e lavorativo;
- . Centri diurni, di accoglienza e socializzazione;
- . Centri notturni e residenziali, comunità, case famiglia;



. Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; =====

. Organizzare e gestire attività quali sportive, ricreative e culturali, feste popolari, folkloristiche, mostre, concerti; =====

- Organizzare e gestire centri di mediazione sociale, culturale e familiare. ==

La cooperativa inoltre può svolgere: =====

. Attività di formazione e consulenza, ricerca, studi e informazioni nonché pubblicazioni nel campo del disagio e dell'integrazione sociale; =====

. Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno e delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

. Attività di inserimento sociale per persone fragili, in particolare per pazienti psichiatrici, mediante prestazioni di servizi socio-assistenziali, di recupero umano, culturale, di istruzione, di professionalizzazione ed inserimento lavorativo, nonché attraverso l'apertura di sportelli informativi e servizi di segretariato sociale; =====

. Attività di soggiorno e vacanza per persone svantaggiate; =====

. Attività diretta all'organizzazione di scambi e incontri tra le diverse realtà municipali, nonché tra i paesi del sud del mondo e dell'UE per promuovere la solidarietà, la giustizia sociale e la pace; =====

. Attività di gestione di spazi e mense. =====

La cooperativa può inoltre: =====

. Progettare ed eseguire spazi di trasformazione, miglioramento e riassetto ambientale nei quartieri nella prospettiva del coworking e del cohousing; ==

. Attivare un centro per la formazione di operatori sociali e volontari; =====

. Promuovere la conoscenza dei servizi di Salute Mentale; =====

. Costruire un centro di documentazione, progettazione e informazione contro lo stigma; =====

. Promuovere la cultura dell'autoproduzione e autogestione incoraggiando e sostenendo soprattutto le imprese no profit e del commercio equo e solidale istituendo anche punti di vendita e punti di ristoro. =====

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. =====

### ===== TITOLO III =====

#### ===== SOCI =====

##### ===== Articolo 7.- Soci =====

Il numero dei soci non può essere superiore a 50 (cinquanta) e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa viene sciolta e posta in liquidazione. =====

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui

scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa. L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

I soci sono divisi in 4 categorie, ognuna iscritta in un'apposita sezione del libro dei soci:

#### **Soci cooperatori**

##### **1.- soci lavoratori ordinari:**

Possono essere soci lavoratori i lavoratori maggiorenni di ambo i sessi, che esercitano arti o mestieri attinenti la natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa o che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. E' consentita l'ammissione a soci lavoratori ordinari di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

##### **2.- Soci volontari, come previsti dall'art. 2 della legge 381/1991:**

possono essere ammessi soci volontari maggiorenni di ambo i sessi che prestano la loro attività gratuitamente in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci cooperatori. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle dei soci lavoratori e ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro ad esecuzione delle norme in materia di assicurazione sul lavoro e malattie professionali.

##### **3.- Soci ammessi alla categoria speciale, come previsti dall'art. 2527 n. 3 del codice civile:**

L'organo amministrativo può ammettere soci cooperatori a una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) **alla loro formazione professionale;**

b) **al loro inserimento nell'impresa;**

in quantità non superiore ad un terzo del numero totale dei soci cooperatori e per un periodo che non potrà superare i cinque anni.

##### **4.- Soci sovventori:**

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci, persone giuridiche, è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro



200,00 (duecento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque). Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### Articolo 8.- Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

se trattasi di **persona fisica**:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita;
- b) categoria di socio per cui si fa domanda;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: =====

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====
- b) la categoria di socio per cui si fa domanda; =====
- c) l'effettiva attività svolta e la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa; =====
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere; =====
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====
- f) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; =====
- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. =====

Dovrà inoltre essere allegato alla domanda lo statuto, il certificato di iscrizione alla camera di commercio, ove presente, e l'ultimo bilancio di esercizio. =====

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 8. =====

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. =====

#### ===== **Articolo 9.- Conferimenti** =====

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna: =====

- soci lavoratori, una quota, pari ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero); =====
- soci volontari, una quota, pari ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero); =====
- soci sovventori, cinque quote, pari a complessivi Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). =====

I conferimenti dei soci lavoratori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. =====


La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. =====

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori dopo che il socio abbia effettuato il versamento di quanto dovuto. Trascorsi sessanta giorni senza che venga effettuato il versamento la delibera diventa inefficace. =====

#### ===== **Articolo 10.- Vincoli sulle quote** =====

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori. =====

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o pec, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio. =====



Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si presume un provvedimento negativo. =====

#### ===== **Articolo 11.- Obblighi del socio** =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: =====
  - del capitale sottoscritto; =====
  - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====
  - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori e tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti; =====
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali; =====
- c) all'osservanza della struttura organizzativa e delle disposizioni impartite nell'ambito del rapporto di lavoro eventualmente instaurato e in relazione alle esigenze di sviluppo e di crescita della cooperativa; =====
- d) a non esercitare in proprio imprese che per dimensione, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività sono identiche o affini a quelle della cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; =====
- e) a comunicare tempestivamente qualunque modifica sopravvenuta alle dichiarazioni e alle informazioni contenute o allegate alla domanda di ammissione. =====

I soci volontari non sono obbligati a versare la tassa di ammissione e il sovrapprezzo. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. =====

#### ===== **Articolo 12.- Diritti del socio** =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. =====

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. =====

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite pec. =====

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. =====

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. =====

#### ===== **Articolo 13.- Perdita della qualità di socio** =====

La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

===== **Articolo 14. - Recesso del socio** =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====


- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può essere parziale. =====

===== **Articolo 15.- Esclusione** =====

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; =====
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo; =====
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; =====
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa. =====



Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. =====

#### ===== **Articolo 16.- Liquidazione** =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 7 della legge 59 del 1992, o della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. =====

#### ===== **Articolo 17.- Decesso del socio** =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure previste. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16. =====

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16. =====

#### ===== **Articolo 18.- Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,** =====

##### ===== **responsabilità dei soci cessati** =====

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla

riserva legale. =====

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.15, lettere b), c), d) e) f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. =====

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto. =====

#### ===== TITOLO IV =====

#### ===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

##### ===== Articolo 19.- Elementi costitutivi =====

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori; =====

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori; =====

b) dalla eventuale riserva legale; =====

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote; =====

d) dalla riserva straordinaria; =====

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. ==

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. =====

##### ===== Articolo 20.- Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. =====

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. =====

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui



agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. =====

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

- a) a riserva legale; =====
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. =====

#### ===== **Articolo 21.- Ristorni** =====

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque conformemente ai seguenti criteri di carattere generale. =====

#### ===== **TITOLO V** =====

#### ===== **ORGANI DELLA COOPERATIVA** =====

#### ===== **Articolo 22.- Assemblea dei soci** =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; =====
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; =====
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

#### ===== **Articolo 23.- Assemblee** =====

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta

elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. =====

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

#### ===== **Articolo 24.- Costituzione e quorum deliberativi** =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti un terzo dei soci aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto. =====

#### ===== **Articolo 25.- Votazioni** =====

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. =====

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: =====

– sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====


– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

– vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. =====

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. =====

#### ===== **Articolo 26.- Voto** =====



Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. =====

#### ===== **Articolo 27.- Presidenza dell'assemblea** =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

### ===== **TITOLO VI** =====

#### ===== **AMMINISTRAZIONE** =====

#### ===== **Articolo 28.- Organo amministrativo** =====

La cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. =====

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. =====

L'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori. =====

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. =====

Gli amministratori possono essere rieletti. =====

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. =====

#### ===== **Articolo 29.- Compiti degli amministratori** =====

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. =

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione

e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. =====

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. =====

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente mediante comunicazione via email, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. =====

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. =====

Delle deliberazioni della seduta si redige verbale, firmato dal presidente e dal segretario, trascritto nel libro dei verbali predisposto. =====

#### **Articolo 30.- Compensi agli Amministratori** =====

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. =====

#### **Articolo 31.- Rappresentanza** =====

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. =====

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari. =====

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. =====

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. =====

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

### **TITOLO VII** =====

#### **ORGANO DI CONTROLLO** =====

#### **Articolo 32.- Collegio sindacale** =====

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile. =====

Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci. =====



I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. =====

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. =====

## ===== TITOLO VIII =====

### ===== SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE =====

#### ===== Articolo 33.- Scioglimento =====

La cooperativa si scioglie: =====

- a) per il decorso del termine; =====
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie; =====
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; =====
- d) per la perdita del capitale sociale; =====
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 del codice civile; =====
- f) per deliberazione dell'assemblea. =====

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 120 (centoventi) giorni dal loro verificarsi. =====

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. =====

#### ===== Articolo 34.- Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, una volta rimborsate le quote di capitale sociale effettivamente versato ai soci, sarà devoluto con le modalità previste dalla legge. =====

## ===== TITOLO IX =====

### ===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

#### ===== Articolo 35.- Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci. =====  
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. =====

F.to Stella CAMMAROTA =====

F.to Maria COLOSIMO =====

F.to Antonietta CAMMAROTA =====

F.to Donatella BARAZZETTI =====

F.to Lotario TURINI =====

F.to Fabio Orlandi Notaio =====